

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, ORGANI SOCIALI

Articolo 1

Denominazione

E' costituita a norma degli articoli 2602 e seguenti del codice civile una Società Consortile per Azioni con la denominazione "VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.".

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Norcia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto

La società ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le seguenti attività dei consorziati,

dirette e conseguenti all'assunzione, da parte della Società consortile stessa:

- della realizzazione e gestione del metanodotto della Valnerina al Servizio dei Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S.Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, con le opere di derivazione dei centri abitati, monitoraggio o distribuzione del gas metano; nonchè della realizzazione di eventuali interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento di tali impianti, ivi compresi i relativi allacciamenti delle utenze;
- della realizzazione di opere e/o strutture connesse e finalizzate alla gestione di risorse energetiche alternative e rinnovabili per le quali si renda opportuna una gestione consortile comprensoriale;
- della gestione dei servizi pubblici, anche in regime di concessione, diversi da quelli concernenti la distribuzione di gas metano per i quali si rende opportuna una gestione consortile comprensoriale;

la Società potrà assumere la gestione consortile di detti servizi qualora aderisca almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Comuni costituenti il Consorzio e che gli stessi rappresentino oltre il

50% (cinquanta per cento) del totale degli utenti del servizio stesso e solo nell'interesse dei Comuni che aderiscono;

- della costituzione di opere e/o strutture connesse e finalizzate alla gestione dei servizi di cui al precedente punto.

Alla società sono demandati, nell'ambito del suo oggetto - in particolare, ma senza alcuna limitazione per attività non specificate - i seguenti compiti:

a) provvedere alla stipulazione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali ivi compresi gli atti di adesione a società, associazioni e consorzi, anche a partecipazione mista pubblico privata occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) provvedere all'adempimento degli obblighi contrattuali, sia direttamente sia tramite affidamenti interni, di specifiche prestazioni ai consorziati e, a tal fine, realizzare, se necessario, il coordinamento e la disciplina delle attività dei consorziati stessi per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società;

c) provvedere a quant'altro necessario e opportuno

per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare, e senza carattere limitativo, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie, in genere, anche reali.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

La durata sarà prorogata in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le attività di qualsiasi natura, diretta alla completa estinzione di ogni rapporto comunque instaurato per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 6

Organi Sociali

Gli Organi Sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI, RECESSO

Articolo 7

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue/00) ed è diviso in numero 200 (duecento) azioni del valore nominale di € 516,46 (cinquecentosedici/46) ciascuna ed aventi tutte parità di diritti.

Salve le ipotesi di aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, l'Amministratore Unico potrà richiedere ai soci, in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale, contributi in denaro necessari al perseguimento dell'oggetto sociale.

I relativi versamenti dovranno essere eseguiti nei termini e modi fissati dall'Amministratore Unico e previa comunicazione scritta dalla società. Il mancato versamento dei predetti contributi verrà

considerato come grave inadempimento, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della delibera che avrà disposto il versamento stesso. Eventuali fidejussioni o controgaranzie, richieste ai soci nell'interesse della società, sempre commisurate alle rispettive partecipazioni, e senza vincolo di solidarietà, saranno remunerate nella misura di volta in volta determinata dall'Amministratore Unico.

Articolo 8

Trasferibilità delle azioni

Per la natura consortile della Società, le azioni non sono trasferibili per atto tra vivi e l'assoggettamento delle azioni stesse a vincoli di ogni specie non avrà efficacia verso la Società senza il preventivo parere non vincolante dell'Amministratore Unico.

Il trasferimento delle azioni è ammesso solo nel caso in cui si debba procedere alla cessione di azioni per consentire l'ingresso nella Società consortile di un nuovo consorziato, previa autorizzazione della maggioranza azionaria dei 2/3 (due terzi) dell'insieme dei concedenti e dei soci di natura pubblica o a prevalente partecipazione pubblica.

Articolo 9

Obblighi dei soci

Per le materie, attività, anche propositive e interventi costituenti, anche sotto il profilo territoriale, l'oggetto della società consortile, i consorziati si obbligano irrevocabilmente a non porsi in situazioni, anche mediate, di concorrenza con la società, ovvero in posizione di conflitto di interessi con questa, per tutta la durata del rapporto consortile.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle opere ed attività connesse alla gestione del metanodotto della Valnerina, gas diversi dal naturale e risorse energetiche alternative rinnovabili con esclusione della produzione di energia derivante dalla realizzazione di centrali idroelettriche.

Disposizioni potranno essere previste in appositi regolamenti/convenzioni da stipularsi tra i Comuni del Comprensorio in sede di conferimento alla Società di altri servizi in conformità al presente Statuto. Tali accordi vincoleranno soltanto i Comuni aderenti.

Ciascun socio-consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto in

esecuzione di specifiche deliberazioni ritualmente
assunte dall'Amministratore Unico, dovrà:

a) garantire, in proporzione della quota di
partecipazione posseduta, l'adempimento delle
obbligazioni assunte dalla società consortile nei
confronti dei concedenti e degli Istituti di Credito
finanziatori per l'esecuzione dei servizi e delle
attività oggetto della concessione, o, comunque
connessi con l'attività della società consortile;

b) mettere a disposizione della società consortile,
in proporzione alla propria partecipazione, con le
modalità e nei termini stabiliti in apposite
delibere o regolamenti approvati dall'Amministratore
Unico le risorse materiali e i know-how occorrenti
per la esecuzione delle obbligazioni assunte dalla
società consortile.

La determinazione dei compensi per tali prestazioni
verrà effettuata dall'Amministratore Unico sulla
base di rilevamenti di mercato e di specifiche
analisi di costo;

c) limitatamente alle consorziate operative,
garantire la esecuzione di progettazioni, nei vari
livelli di definizione, che la Società consortile
sarà tenuta ad effettuare quale concessionaria, alle
condizioni di volta in volta determinate

dall'Amministratore Unico.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, nel rispetto delle normative tempo per tempo in vigore, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Recesso

I soci consorziati possono recedere dalla società a seguito di deliberazione dell'assemblea che autorizzi il recesso con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e previo consenso dei 2/3 (due terzi) dei concedenti.

Verificandosi il recesso dei soci, le azioni da loro possedute devono essere offerte in opzione a tutti gli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Le garanzie ed i finanziamenti, diretti o indiretti concessi dal socio fino alla data del proprio recesso, resteranno in vigore fino alla loro

scadenza naturale o convenzionale, salvo diversa
determinazione assunta di volta in volta
dall'assemblea.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la
totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente Statuto,
obbligano tutti i soci, ancorchè dissenzienti o
assenti.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa
riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza
dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca dell'Amministratore; la
nomina dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale
è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso dell'Amministra-
tore Unico e dei sindaci, se non è stabilito dallo

statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità

dell'Amministratore Unico e dei sindaci.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione delle assemblee

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione

del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità da parte dell'Amministratore Unico o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea e, qualora la prima adunanza andasse deserta, luogo, giorno e ora della seconda convocazione;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso

comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax oppure e-mail, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci titolari di almeno il 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci titolari di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni.

Articolo 18

Presidenza dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento dell'assemblea, anche per

quanto attiene al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo che, per legge o per volontà del Presidente o dell'assemblea, il verbale debba essere redatto da un Notaio.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La Società è amministrata, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs n. 175/2016 da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge tassativamente demandate alla competenza dell'assemblea dei soci; e conseguente potere di rappresentanza verso i terzi ed in giudizio

Ai sensi dell'art. 2383 C.C. l'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a 3

(tre) esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Articolo 20

Compensi all'Amministratore Unico

I compensi all'Amministratore Unico vengono determinati dall'assemblea all'atto dell'approvazione del singolo bilancio di esercizio.

Tali compensi saranno aggiornati ai sensi del Testo Unico Partecipate e dei decreti attuativi ad esso relativi.

La società provvederà a rifondere all'Amministratore unico le spese supportate nell'adempimento del mandato.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

Articolo 21

Collegio sindacale

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Per la formazione del Collegio Sindacale un membro verrà nominato dal Consorzio Imbrifero Montano Nera Velino.

Gli altri due membri effettivi e due supplenti verranno nominati dai Comuni che fanno parte della società consortile e dagli Enti pubblici con esclusione del consorzio Imbrifero Montano Nera Velino.

L'assemblea, all'atto della nomina dei sindaci, ne fissa anche il compenso che la società dovrà corrispondere loro annualmente per la durata del mandato.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 23

Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla redazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite, da sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei soci.

Articolo 24

Ripartizione degli utili

L'eventuale utile netto risultante dal bilancio, sarà ripartito come segue:

- a) il 5%(cinque per cento) alla riserva ordinaria;
- b) il rimanente a disposizione dell'assemblea perchè lo utilizzi o lo imputi a riserva per fini consortili.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo

che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche

statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'Amministrazione Unico, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26

Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la

società ha la propria sede legale.

Norcia, 29 settembre 2017

Moreno Filippi

Marco Pirone Notaio